

(N. 2107)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Pubblica Istruzione**

(GUI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MARZO 1967

Delega al Governo per la emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, docente e assistente della scuola

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge, che il Ministro della pubblica istruzione si onora di presentare al Parlamento, intende predisporre uno strumento idoneo ad agevolare la emanazione del nuovo stato giuridico del personale insegnante, direttivo delle scuole dell'istruzione elementare, media, secondaria superiore ed artistica. Esso corrisponde ad una esigenza generalmente avvertita e viene incontro alle pressanti richieste ed attese delle categorie interessate, che traggono validità da un duplice aspetto della situazione legislativa e della realtà scolastica.

Da un lato, infatti, sono da considerare la complessità, la varietà e la frammentarietà delle disposizioni che regolano attualmente lo stato giuridico del personale docente e direttivo della scuola, molte delle quali risalgono al 1923 o addirittura ad epoca anteriore. Il numero dei provvedimenti che si sono succeduti nel tempo e che non hanno

trovato ancora un organico coordinamento rende difficile la interpretazione e l'applicazione delle norme, determina l'incertezza del diritto e rende lenta e difficile l'opera della pubblica amministrazione.

Dall'altro lato lo sviluppo dell'ordinamento scolastico italiano in atto, i nuovi aspetti della funzione docente ad esse conseguenti, le più strette relazioni tra la scuola e l'ambiente sociale in evoluzione, la stessa importanza assunta dalla scuola ai fini della vita personale e sociale dei cittadini pongono in evidenza il contrasto tra le norme vigenti e le esigenze connesse all'esercizio della professione nella scuola e la necessità di una nuova disciplina della materia.

Sono queste le considerazioni da cui muove la presente iniziativa. Per illustrarla, si ritiene utile riassumere i precedenti legislativi delle norme di stato giuridico del personale direttivo ed insegnante in oggetto, i motivi e le caratteristiche del ricorso della

delega al Governo per la emanazione delle nuove norme e, infine, i criteri proposti per la delega medesima.

* * *

I precedenti riguardanti il personale della scuola elementare risalgono alla legge Casati. In base ad essa l'istruzione elementare venne estesa in tutti i comuni ed a tale settore fu proposto un ispettore provinciale assistito da un consiglio pure provinciale e coadiuvato da regi ispettori circondariali. La legge 22 settembre 1867, n. 3956, provvide successivamente alla soppressione degli ispettorati; alle scuole elementari fu, invece, preposto un provveditore agli studi.

Importanti innovazioni si ebbero poi con la legge Daneo-Credaro del 4 giugno 1911, n. 487 e con i provvedimenti legislativi del 1923 della riforma Gentile. La prima innovò notevolmente l'ordinamento amministrativo delle scuole elementari attribuendo solo ai comuni capoluoghi di provincia l'amministrazione delle scuole elementari, mentre la gestione della scuola negli altri comuni venne affidata al Consiglio scolastico provinciale; i secondi istituirono i provveditorati regionali, attuarono il sistema della gestione diretta dei fondi delle amministrazioni scolastiche provinciali da parte dello Stato, affidarono le scuole rurali ad Enti delegati.

Dal 1923 in poi ricordiamo particolarmente il regio decreto 1° luglio 1933, n. 786, che operò il passaggio allo Stato delle scuole elementari dei comuni autonomi; i decreti 9 marzo 1936, n. 400, e 21 novembre 1938, n. 2163, che ricostituirono i provveditorati provinciali; il regio decreto 14 ottobre 1938, n. 1741, che dispose un nuovo ordinamento delle scuole rurali; la legge 1° giugno 1942, n. 675, e la legge 31 maggio 1943, n. 570.

Lo stato giuridico dei maestri ha avuto frequenti modificazioni in conseguenza delle variazioni continue intervenute nella organizzazione della scuola elementare. Dalla legge 13 novembre 1859, n. 3725, secondo la quale i maestri dovevano essere eletti dal municipio per un periodo non superiore ad un triennio, alla legge 1° giugno 1942, n. 675, con la quale gli insegnanti elementari furono

inquadri nel gruppo B dell'ordinamento gerarchico dello Stato, si sono avuti tre testi unici riguardanti la scuola elementare, nei quali si è tentato di riunire volta per volta le norme emanate in precedenza sullo stato giuridico del personale. Testo unico approvato con regio decreto 21 ottobre 1903, numero 431; testo unico approvato con regio decreto 21 gennaio 1925, n. 432, a cui fece seguito a breve distanza il testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577. Successivamente al 1928 sono intervenuti altri importanti provvedimenti quali la già menzionata legge n. 675 del 1942, il decreto legislativo 2 maggio 1947, n. 499, poi convertito in legge 23 aprile 1952, n. 526 e la legge 10 aprile 1954, n. 164, con i quali furono riordinati la carriera degli insegnanti a ruoli aperti e quella del personale direttivo.

Anche per il personale direttivo ed insegnante degli istituti e delle scuole secondarie i precedenti legislativi risalgono alla legge 13 novembre 1859, n. 3725, e risentono degli aggiornamenti apportati all'ordinamento dato a questo ordine di scuola della riforma Casati.

L'istruzione classica ha conservato sostanzialmente per quasi cento anni la sua originaria divisione in ginnasio e liceo, malgrado i numerosi progetti di riforma avanzati nel tempo: le uniche novità sono rappresentate dall'esperimento di suddivisione nel liceo tra indirizzo classico e moderno, fatto con regio decreto 11 novembre 1904, n. 657 ed interrotto sette anni dopo, e la istituzione delle sezioni di ginnasio liceo moderno fatta con legge 21 luglio 1911, n. 860. L'istruzione tecnica professionale ha avuto alterne vicende soprattutto a causa delle incertezze sul Ministero competente ad amministrarla. Quasi ignorata dalla legge Casati, questo tipo di istruzione ebbe avvio concreto con la legge 5 luglio 1860, n. 4130, che costituì anche per la prima volta il Ministero dell'agricoltura, industria e commercio. Da quell'anno l'istruzione tecnico-professionale passò diverse volte dal Ministero dell'agricoltura, industria e commercio al Ministero della pubblica istruzione, che doveva assumerla alle sue dipendenze in maniera definitiva il 1928: la legge 15 giugno 1931, n. 889, dette un ordina-

mento all'istruzione tecnica separato da quello dell'istruzione professionale. L'istruzione magistrale nel suo attuale ordinamento risale al regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, ma essa è il risultato di una lenta e complessa trasformazione della sua originaria fisionomia di scuola normale così come è venuta a maturare attraverso le leggi 12 luglio 1896, n. 293, 8 luglio 1904, n. 407, 4 giugno 1911, n. 487.

Anche l'istruzione secondaria inferiore ha avuto vecchie e recenti riforme: configurata per molto tempo come corso inferiore del ginnasio si è trasformata, con la legge 31 dicembre 1962, n. 1859, in scuola media unica.

Naturalmente a queste vicende degli ordinamenti si è accompagnata una molteplicità di leggi sulle questioni del personale insegnante. Di questi provvedimenti notevole importanza ebbero, (e qualcuno ne ha ancora) ai fini della posizione giuridica e della carriera: la legge Casati; i regolamenti 21 giugno 1885, n. 3413, 3 febbraio 1901, n. 31; la legge 8 aprile 1906, n. 141; il regio decreto 21 luglio 1910, n. 529; il regolamento 22 giugno 1913, n. 1014; il regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, la legge Gentile; i regolamenti 30 aprile 1924, n. 965; 27 novembre 1924, n. 2367; il regio decreto 26 settembre 1935, n. 1845; e da ultimo il decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629.

Anche la legislazione relativa al personale docente e direttivo dell'istruzione artistica risale ad un'epoca assai remota. Essa presenta una varietà di testi assai più articolata rispetto al personale degli altri ordini di scuola, per gli aspetti multiformi dell'ordinamento degli istituti di istruzione artistica e per le modifiche di struttura subite nel corso di questo ultimo cinquantennio e alle quali si accenna brevemente qui di seguito.

Le Accademie di belle arti, le cui origini rimontano a molti secoli addietro secondo la legge 6 luglio 1912, n. 734, oltre a corsi liberi superiori della durata di due anni di pittura, scultura e decorazione comprendevano anche un corso comune della durata di sei anni; successivamente, con il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, hanno assunto l'attuale struttura di scuole, dalla durata quadriennale,

di pittura, scultura, decorazione e scenografia.

Gli istituti d'arte, sorti inizialmente per esigenze dell'artigianato locale e sostenuti da enti pubblici e privati, ebbero per la prima volta un assetto autonomo ed organico con il regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, e miglioramenti dell'ordinamento con il regio decreto 21 gennaio 1935, n. 58 e con la legge 9 agosto 1954, n. 651.

I licei artistici, sorti in seguito alle trasformazioni delle Accademie di belle arti disposte dalla menzionata legge del 1923, inizialmente ebbero la configurazione di scuola preparatoria all'Accademia di belle arti e successivamente, con il regio decreto 7 gennaio 1926, n. 214, furono riordinati in due distinte sezioni con i compiti di preparazione propedeutica alle scuole della Accademia e all'insegnamento del disegno nelle scuole secondarie.

I Conservatori di musica, alcuni dei quali risalgono al XIV secolo, ottennero la loro prima regolamentazione con la legge 6 luglio 1912, n. 734, che sostituì gli statuti particolari vigenti per i singoli Conservatori. Notevoli modifiche a quest'ordinamento furono apportate con il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e con il regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945.

L'Accademia nazionale di arte drammatica, che ebbe origine dalla scuola di recitazione nel 1896 e fu istituita inizialmente presso l'allora liceo musicale di Santa Cecilia, ha acquistato la sua attuale natura giuridica con il regio decreto 4 ottobre 1935, n. 1882, ed ha ricevuto l'attuale ordinamento dal regio decreto 1° luglio 1937, n. 1369, e dallo statuto approvato con regio decreto 25 aprile 1938, n. 742.

L'Accademia di danza, sorta nel 1940 inizialmente come scuola di danza presso l'Accademia di arte drammatica, fu resa autonoma nel 1948 e riordinata su nuove basi con il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1236.

Le vicende e le leggi sopra menzionate hanno determinato necessariamente modifiche continue allo stato giuridico del personale. Ricordiamo qui alcune leggi importanti, che continuano a disciplinare il personale della istruzione artistica: legge 6 luglio 1912, nu-

mero 734, e relativo regolamento generale approvato dal decreto 5 maggio 1918, n. 1852, regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123; regio decreto 28 aprile 1927, n. 801; regio decreto 17 maggio 1928, n. 1796; regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081; legge 22 maggio 1939, n. 812.

* * *

Fino al 1954 gli ordinamenti scolastici e le norme di stato giuridico del personale ebbero una disciplina distinta per ogni ordine di scuola. In quell'anno il Parlamento, avvertendo la mancanza di un organico e aggiornato testo sullo stato giuridico dei dipendenti statali e l'urgente necessità di porre ordine e chiarezza in questa delicata materia (l'esigenza che abbiamo succintamente illustrata per il personale della scuola era acutamente avvertita anche per il personale amministrativo governato da una legge fascista del 1923), approvò la legge di delega al Governo per la emanazione delle norme relative al nuovo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, con l'intento di adeguarne il trattamento economico, l'ordinamento delle carriere, la posizione giuridica (legge 20 dicembre 1954, n. 1181).

Alcuni criteri generali fissati dalla legge delega valevano per tutto il personale statale. Per il personale della scuola, invece, pur con i necessari richiami alle norme comuni, fu affermata l'esigenza di una differenziazione adeguata alla natura dell'insegnamento e alle responsabilità culturali e sociali di chi l'esercita. Per lo stesso personale fu prescritto un apposito nuovo stato giuridico, per l'emanazione del quale si fissavano i seguenti criteri particolari:

a) accesso ai gradi iniziali della carriera docente, direttiva ed ispettiva mediante concorso per esami e per titoli, salvo le eccezioni nei limiti delle norme in vigore;

b) mantenimento della facoltà di esercitare libere professioni nei limiti delle norme in vigore;

c) tutela della libertà di insegnamento con riguardo ai singoli gradi dell'istruzione;

d) sviluppo di carriera economica che assicurasse alle categorie, oltre la conserva-

zione delle posizioni giuridiche e di carriera acquisite, un trattamento adeguato, avendo riguardo alla particolare natura dell'insegnamento e alle responsabilità culturali e sociali del personale.

Queste norme, che sottolineavano la particolare natura dei compiti del personale della scuola e i conseguenti caratteri del suo rapporto di impiego con lo Stato, avrebbero dovuto trovare compiuta attuazione in nuovi stati giuridici.

Il Governo esercitò la delega relativamente all'ordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16), allo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 17), alle disposizioni sul trattamento di quiescenza del personale statale (decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5) e ad altri provvedimenti. Ma gli statuti del personale della scuola non furono discussi ed approvati entro il termine previsto dall'articolo 1 della legge di delega e, quindi, furono rimessi al potere legislativo.

La pubblicazione del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contribuì a fare avvertire maggiormente la mancanza di un organico ed aggiornato stato giuridico per il personale della scuola: le disposizioni del 1957 vennero ad aggiungersi a quelle particolari fino ad allora vigenti per il personale della scuola, per cui si sono venuti a creare molte incertezze e non poche confusioni nell'applicazione delle une e delle altre.

Nel 1958, in attesa di un'organica disciplina di tutta la materia degli stati giuridici, con la legge 13 marzo 1958, n. 165, furono emanate alcune norme che innovavano l'ordinamento delle carriere ed il trattamento economico del personale insegnante e direttivo della scuola elementare, secondaria e di istruzione artistica. La legge ha un rilievo particolare perchè è il primo provvedimento che imposta e risolve unitariamente i problemi del personale dei tre

ordini di scuola e traduce in norme i principi affermati dall'articolo 7 della legge di delega.

Il 24 febbraio 1960 furono presentati dal Governo in carica tre disegni di legge:

n. 2092: « Statuto del personale direttivo ed insegnante degli istituti di istruzione artistica »;

n. 2093: « Statuto del personale direttivo ed insegnante degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria »;

n. 2094: « Statuto del personale ispettivo, direttivo ed insegnante della scuola elementare ».

L'8^a Commissione permanente della Camera ne iniziò l'esame in sede referente, orientandosi per la unificazione dei testi in ordine alla materia comune ai tre provvedimenti legislativi; ma l'iter dei disegni di legge fu interrotto dalla fine della legislatura.

Nel 1961 la legge 28 luglio, n. 831, confermando l'impostazione unitaria della legge n. 165, migliorò il trattamento economico del personale insegnante e direttivo di ogni ordine di scuola; prevede una disciplina nuova per l'assunzione, il trattamento economico e di quiescenza degli insegnanti elementari e dei professori non di ruolo e prevede la sistemazione in ruolo del personale in possesso di particolari requisiti.

Nel 1964 la Commissione di indagine sullo stato della pubblica istruzione in Italia e successivamente gli organi consultivi fermarono la loro attenzione soprattutto in ordine al reclutamento e all'aggiornamento del personale insegnante e alla partecipazione dei docenti e dei dirigenti al governo della Scuola da rendere possibile mediante adeguati organismi democratici.

Le « Linee direttive del piano di sviluppo della scuola », riprendendo e sviluppando questi temi, sottolinearono che essi potevano avere una definizione adeguata insieme agli altri problemi del personale in sede di emanazione degli stati giuridici.

* * *

Nel quadro del Piano di sviluppo della scuola italiana si pone ora in termini di ur-

genza la necessità di provvedere — contemporaneamente al riordinamento delle strutture e degli ordinamenti scolastici — anche all'aggiornamento della disciplina giuridica del personale della scuola medesima. In considerazione della vastità e del carattere della materia, della esigenza di unità, della necessità di impiegare il minor tempo possibile per la definizione legislativa dei necessari provvedimenti, il Governo chiede al Parlamento, con le dovute garanzie, la delega per la emanazione dello stato giuridico del personale, secondo una prassi più volte sperimentata con buoni risultati ed adottata anche di recente con la legge 5 dicembre 1964, n. 1268.

Il senatore Zotta già scriveva nella sua pregevole relazione per la legge 20 dicembre 1954, n. 1181, riguardante il nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato: « È un'opera delicata che comporta una visione di sintesi ed un lavoro di analisi, in un quadro armonico, ove ogni precetto abbia la sua precisa formulazione, il suo posto ed il suo valore in relazione agli altri precetti, presi singolarmente e nel loro insieme... ». « Non si vuol disconoscere una tale idoneità ad una grande assemblea quale è l'uno o l'altro ramo del Parlamento. Ma bisogna arrendersi alla realtà, riconoscere che codesta unicità opera più agevolmente e con maggiore rapidità in un Corpo ristretto anziché in un grande Consesso. Si immagini quanto tempo, tra l'altro, importerebbe secondo la normale procedura legislativa la discussione di tutto in *corpus iuris*, qual'è lo statuto degli impiegati. Occorrerebbe forse l'intera legislatura solo per questo, lasciando appena un margine per i bilanci. Bisogna dunque considerare da un lato l'esigenza di armonia: una riforma dello statuto degli impiegati importa la elaborazione di una grande quantità di precetti, che debbono disciplinare i vari aspetti del rapporto di impiego dalla costituzione alla estinzione con norme tra di loro collegate; dall'altro la necessità di provvedere di urgenza ad una sistemazione che è vivamente reclamata dal Paese, oltre che dagli interessati, mentre il Parlamento, se vi si dedicasse per intero, sot-

trarrebbe tempo all'approvazione di altre norme alle quali è impegnato ».

Sono argomentazioni che valgono, oggi, con assai più chiara evidenza, dopo l'esperienza compiuta, per lo stato giuridico del personale direttivo e docente delle scuole dell'istruzione elementare, secondaria d'artistica.

Nel proporre la delega il Ministro della pubblica istruzione intende attenersi doverosamente e scrupolosamente all'articolo 76 della Costituzione che stabilisce: « L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegata al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti ». Il presente disegno di legge definisce con precisione l'oggetto della delega, propone i criteri per la stesura dei decreti alla discussione e alla approvazione del Parlamento, e fissa il tempo per la emanazione dei decreti medesimi.

Infine una necessaria garanzia è offerta al Parlamento e al Paese dalla composizione della Commissione proposta per l'esame e l'approvazione dei decreti, composizione già sperimentata con buon risultato per la delega prevista dalla legge 20 dicembre 1954, n. 1181.

* * *

Si ritiene utile illustrare brevemente le singole norme.

Art. 1. — In ossequio al precetto contenuto nel già citato articolo 76 della Costituzione, si stabilisce l'oggetto e il tempo della delega ed accenna ai criteri direttivi della delega medesima, che sono elencati nel successivo articolo.

Per quanto riguarda l'oggetto, destinatario delle norme delegate sarà tutto il personale direttivo e docente della scuola statale, ivi compresi gli insegnanti tecnico-pratici degli istituti tecnici e professionali e gli insegnanti d'arte applicata degli istituti d'arte. La esplicita menzione di queste categorie di docenti è apparsa opportuna. È noto, infatti, che questo personale è stato in origine equiparato al personale impiegatizio e che solo gradualmente sono stati estesi

nei loro confronti istituti giuridici propri del personale insegnante. Ancor oggi, inoltre, per molta parte il loro stato giuridico è regolato dalle norme sugli impiegati civili dello Stato. Si è voluto pertanto, definitivamente stabilirne l'appartenenza alla categoria dei docenti.

Costituisce, poi, innovazione la inclusione, nella previsione di definizione normativa dello stato giuridico del personale docente della scuola, degli assistenti delle accademie di belle arti e dei licei artistici. La loro posizione nella scuola, invero, presenta caratteristiche particolari che, se da un lato li accomunano al personale insegnante, di cui condividono la funzione, dall'altro ne ostacolano la pura e semplice assimilazione, mancando essi di una propria autonoma responsabilità didattica. Viene così rimesso al legislatore delegato il compito di enucleare principi comuni e principi differenziali, coordinarli ed armonizzarli in compiuto schema, che valga ad eliminare le incertezze attuali.

È stata prevista, pur dopo alcune perplessità, la emanazione di unico provvedimento delegato, da valere per tutto il personale direttivo, ispettivo e docente di ogni ordine e grado di scuola.

È stato ritenuto, infatti, che l'unicità del provvedimento fosse consigliabile sia per assicurare uniformità di disciplina ad istituti comuni, sia per rendere più agevole la consultazione delle norme.

Il termine per l'esercizio della delega è fissato a nove mesi dalla entrata in vigore della legge di delegazione. Tale termine, oltre che dalla complessità della disciplina, è dettato anche dalla necessità di raccordare la nuova disciplina del personale della scuola con lo statuto degli impiegati civili dello Stato, per la cui modifica altro disegno di legge di delegazione, già presentato in Parlamento, prevede il termine di un anno.

Art. 2. — È l'articolo che propone i criteri fondamentali ai quali le norme delegate debbono attenersi.

La prima indicazione ha per oggetto la libertà di insegnamento: essa va riferita all'articolo 33 della Costituzione della Repubblica, la cui applicazione trova, nel rispetto

dei diritti degli alunni come persone e come cittadini, nelle leggi dello Stato e nei programmi scolastici, i termini entro i quali la libertà medesima si esercita.

Seguono, poi, nell'articolo, i criteri che riguardano istituti giuridici tradizionalmente connessi con la materia dello stato giuridico, prospettando peraltro innovazioni rispetto alla legislazione vigente.

In particolare:

vengono attribuiti maggiori poteri agli organi collegiali della scuola nel settore didattico e disciplinare;

per i doveri, i diritti e le attribuzioni, il disegno di legge fra l'altro opera una distinzione tra obblighi di servizio, che, in linea di massima, devono ritenersi comuni a tutto il personale docente, e obblighi di insegnamento, che non possono non essere suscettibili di qualche differenziazione in rapporto alle particolarità di ciascun grado e tipo di istruzione; nell'ambito di questi, tuttavia, vien posto l'obbligo della perequazione dei carichi orari, in modo da evitare che, nello stesso istituto, abbiano a verificarsi situazioni per cui — in presenza di pari livelli retributivi — taluni docenti siano tenuti ad orari di cattedra di diciotto o più ore settimanali, mentre altri siano tenuti ad orari inferiori. Ne conseguirebbe l'obbligo per gli insegnanti, la cui cattedra è costituita da un minor numero di ore, di prestare la propria opera nella scuola, senza particolare compenso, fino al raggiungimento dell'orario settimanale « perequato ». Una volta che sia stato superato questo livello, ogni ora di insegnamento eccedente dovrebbe essere compensata;

per l'esercizio della libera professione non sono previste sostanziali innovazioni all'attuale disciplina;

per il reclutamento, si osserva che, tra i diversi tempi del rapporto di impiego, ha importanza fondamentale la nomina del personale direttivo e insegnante; alla quale concorre, particolarmente in alcuni settori della scuola, per il sistema oggi vigente, un elevato numero di aspiranti.

Dall'imponenza del fenomeno discende anche la necessità di una sua precisa discipli-

na, in modo da assicurare la migliore scelta con il maggiore rispetto dei diritti dei singoli.

La norma proposta al riguardo viene ritenuta la più armonica e la meglio rispondente al nostro sistema scolastico: essa infatti, mentre afferma, come principio generale, che l'accesso ai posti avviene mediante concorso, secondo quanto è stabilito dall'articolo 97 della Costituzione, fa salve la previsione di altre forme di assunzione in ruolo per le esigenze relative a speciali insegnamenti di carattere tecnico e artistico. Circa le modalità di assunzione per concorso, infine, viene prevista la possibilità di prendere in considerazione l'eventualità di estendere — nella fascia di completamento dell'obbligo — il sistema delle graduatorie permanenti già considerate per le scuole elementari.

La partecipazione al concorso potrà avere valore abilitante.

Naturalmente resta ferma la possibilità di potere sostenere l'esame di abilitazione ai sensi della legge 15 febbraio 1955, n. 1440, la cui disciplina non viene modificata dalle nuove norme sullo stato giuridico.

Peraltro il sistema sopra delineato non è definitivo, in quanto è prevedibile che nella prossima riforma dell'ordinamento didattico universitario potrà essere contemplata una forma diversa di abilitazione, fondata sulla frequenza, con risultato positivo, di appositi corsi abilitanti a livello universitario.

Quanto ai requisiti richiesti per l'accesso in ruolo, viene proposto il principio generale secondo cui per la nomina ai posti di preside delle scuole secondarie è richiesto il possesso della laurea;

per l'assegnazione delle sedi, il criterio proposto dal disegno di legge costituisce la estensione generale di un principio attualmente seguito nei confronti del solo personale direttivo e accoglie un'istanza più volte manifestata dalle categorie interessate, attraverso le rispettive organizzazioni sindacali;

per il periodo di prova, la norma di delegazione, pure nella sintetica formulazione, ha rilievo dove accenna ai casi di proroga:

si sottolinea che è altresì previsto il caso in cui, pure essendovi continuità di servizio, gli elementi emersi non siano tali da consentire un attendibile giudizio di idoneità o inidoneità alla funzione;

per i trasferimenti e le assegnazioni provvisorie di sede, il disegno di legge fa esplicito cenno dell'assegnazione provvisoria, con riguardo alla realtà concreta della vita della scuola. Al legislatore delegato è così demandato l'obbligo di darne organica disciplina. In ordine ai trasferimenti determinati da accertata incompatibilità nella sede o nell'istituto, è apparso sufficiente, invece, ricordare la necessità di rispettare le necessarie garanzie — connesse con il principio della libertà di insegnamento — essendo già operante un valido sistema, che abbisogna solo di qualche ritocco o aggiornamento, soprattutto in relazione alle prossime modifiche della struttura dell'Amministrazione scolastica. Lo stesso può dirsi per quel che riguarda il trasferimento per soppressione di cattedra, di posto o di istituto.

Gli altri criteri contenuti nell'articolo, mirano ad assicurare l'organico coordinamento delle norme delegate tra loro e con quelle riguardanti lo stato giuridico del personale civile dello Stato.

Apposite norme transitorie provvederanno, poi, ad assicurare l'armonico passaggio dell'attuale al nuovo ordinamento.

Art. 3. — Secondo un principio costantemente seguito dalle leggi di modifica degli ordinamenti scolastici, stabilisce che le norme delegate andranno in vigore dal 1° ottobre successivo alla data della loro pubblicazione; ciò al fine di non turbare l'ordinato svolgimento dell'anno scolastico in corso al

momento in cui le norme in questione saranno poste.

L'articolo stabilisce, inoltre, che l'entrata in vigore delle norme medesime sarà inviata all'anno scolastico successivo, qualora tra la data della pubblicazione ed il 1° ottobre intercorra un periodo di tempo inferiore a quello minimo occorrente per assicurare la migliore e più completa applicazione del nuovo sistema.

Art. 4. — Determina la composizione della commissione di cui è cenno nell'articolo 1. In conformità di quanto è stato disposto in precedenti occasioni, la composizione prevista assicura la presenza di un adeguato numero di membri delle due Camere — in rappresentanza proporzionale dei rispettivi gruppi parlamentari — e di esponenti delle più rappresentative organizzazioni sindacali delle categorie interessate.

Tenuta presente la complessità di temi che dovranno essere affrontati e le loro implicanze sul piano della funzionalità e delle rispondenze dei nuovi ordinamenti alle esigenze della collettività, si è inoltre ritenuto necessario includere nella Commissione stessa anche taluni esperti di problemi scolastici ed un rappresentante rispettivamente, della Ragioneria generale dello Stato e del Ministero per la riforma dell'Amministrazione.

* * *

Il Ministro della pubblica istruzione confida che la proposta mantenuta nei limiti fissati e sorretta dalle condizioni illustrate incontra il favore del Parlamento e possa concorrere ad agevolare un rapido armonico e moderno sviluppo della scuola, conforme alle cure del Governo e all'attesa del Paese.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto avente valore di legge ordinaria, per la disciplina del nuovo stato giuridico del personale direttivo e docente delle scuole e degli istituti di istruzione primaria, secondaria e artistica — ivi compresi gli insegnanti tecnico-pratici e gli insegnanti d'arte applicata — nonchè degli assistenti delle Accademie di belle arti e dei licei artistici, con l'osservanza dei principi e dei criteri indicati nell'articolo seguente.

Le norme, di cui al precedente comma, saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, udito il parere dell'apposita Commissione composta ai sensi del successivo articolo 4, previa approvazione del Consiglio dei ministri.

Art. 2.

Lo stato giuridico del personale, di cui al precedente articolo, dovrà prevedere:

a) la tutela della libertà di insegnamento nel rispetto dei diritti inerenti alla personalità degli alunni e con l'osservanza delle leggi dello Stato, nell'ambito dei programmi scolastici;

b) l'attribuzione di maggiori poteri agli organi collegiali della Scuola nel settore didattico e disciplinare degli alunni nell'ambito dell'Istituto;

c) l'indicazione dei doveri, dei diritti e delle attribuzioni connessi con la funzione direttiva e con la funzione docente;

d) la determinazione, in conformità dei principi stabiliti dalla vigente legislazione, dell'obbligo orario di insegnamento per ciascun ordine di scuola e degli obblighi di servizio, fermo restando il diritto al com-

penso, previsto dalle norme in vigore, per le ore di insegnamento eccedenti l'obbligo orario;

e) l'indicazione delle condizioni e dei limiti entro i quali il personale docente, compatibilmente con il pieno assolvimento dei propri obblighi scolastici e con la dignità e il decoro della funzione, potrà esercitare libere professioni e l'insegnamento a titolo privato. Il personale direttivo potrà essere autorizzato all'insegnamento in corsi di preparazione a concorsi, organizzati da enti o associazioni non aventi fini di lucro; per quanto concerne i direttori degli istituti di istruzione artistica, l'autorizzazione può riguardare l'esercizio di attività artistiche per le quali non sia richiesta iscrizione in albi professionali;

f) l'indicazione dei particolari requisiti, compreso quello dell'età, richiesti per l'immissione in ruolo e per l'accesso ai posti direttivi.

Per l'accesso ai posti di preside di istituti e scuole secondarie sarà richiesto il possesso della laurea.

g) la determinazione delle forme e delle modalità del concorso, che dovrà essere il mezzo di reclutamento, salva la previsione di altre forme di assunzione in ruolo, quando ciò sia richiesto dalla esigenza di particolari requisiti di specializzazione, con riferimento alle scuole dell'ordine tecnico, professionale e artistico.

La partecipazione al concorso potrà avere valore abilitante.

Per il personale della scuola elementare e della scuola media i concorsi possono essere attuati in forma decentrata con ruoli corrispondenti e potrà altresì essere presa in considerazione una normativa che preveda che gli idonei dei concorsi siano iscritti in una graduatoria speciale, aggiornabile in conformità del punteggio acquisito dal singolo candidato in ciascun concorso, con espressa indicazione di un triennio per la durata dell'iscrizione nella graduatoria stessa. Detta graduatoria sarà utilizzata per il conferimento di nomine in ruolo per una aliquota dei posti e delle cattedre di ruolo annualmente vacanti e disponibili, detratte le riserve di legge;

h) la disciplina dell'assegnazione delle sedi al personale di nuova nomina, secondo l'ordine di graduatoria;

i) la regolamentazione del periodo di prova con previsione dei casi di proroga per insufficienza degli elementi atti alla pronuncia di un giudizio di idoneità o di inidoneità alla funzione e del conto in cui dovranno essere tenuti, ai fini della durata del periodo stesso, i servizi direttivi o di insegnamento di ruolo precedentemente prestati;

l) la regolamentazione dei trasferimenti e delle assegnazioni provvisorie di sede. Durante il periodo di prova saranno vietate le assegnazioni provvisorie. Il trasferimento d'ufficio potrà essere previsto, con le opportune garanzie solo nei casi di soppressione di posto o di istituto, nonché in quelli in cui la permanenza nella scuola, nell'istituto o nella sede sia incompatibile con l'interesse della scuola;

m) l'indicazione del sistema delle punizioni disciplinari e del procedimento per la loro irrogazione. La materia dovrà essere coordinata con le disposizioni contenute in altri provvedimenti di riordinamento dell'amministrazione scolastica, nonché con quelle concernenti il personale civile dello Stato, fatte salve le garanzie previste dal vigente ordinamento;

n) l'indicazione del sistema dei ricorsi amministrativi esperibili contro i provvedimenti attinenti allo stato giuridico, con specificazione di quelli aventi carattere di definitività;

o) la regolamentazione di ogni altro aspetto giuridico del rapporto d'impiego e in particolare in materia di valutazione di servizio pre-ruolo, di ruoli di anzianità, di aspettativa, di congedo, ordinario e straordinario (ivi compresa la possibilità di periodi di congedo per motivi di studio o per lo svolgimento di attività artistica), di rapporti informativi, per i quali potrà essere prevista validità per un tempo superiore all'anno scolastico, di cessazione del rapporto di impiego (dimissioni, decadenza, dispensa, destituzione e collocamento a riposo), di restituzione ai ruoli di provenienza, di riammissione in servizio;

p) la determinazione di disposizioni transitorie per raccordare le nuove norme al precedente ordinamento.

Art. 3.

Le norme delegate andranno in vigore con il 1° ottobre successivo alla data della loro pubblicazione e comunque non prima di due mesi da tale data, qualora fra la data della pubblicazione ed il 1° ottobre intercorra un più breve periodo di tempo.

Art. 4.

La Commissione di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della presente legge, che sarà presieduta dal Ministro della pubblica istruzione o da un Sottosegretario di Stato da esso delegato, sarà composta:

di nove senatori e di nove deputati, in rappresentanza proporzionale dei gruppi parlamentari, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere, su designazione dei Presidenti dei gruppi stessi;

di nove rappresentanti dei sindacati della scuola, nominati dal Ministro della pubblica istruzione, su designazione delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale;

di cinque esperti di problemi scolastici, scelti dal Ministro della pubblica istruzione fra i funzionari della carriera direttiva dello stesso Ministero, nonchè di un funzionario della Ragioneria generale dello Stato, designato dal Ministro del tesoro e di un rappresentante del Ministro per la riforma dell'Amministrazione.